



La compensatio lucri cum damno

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18243 del 3 luglio 2024, ha modo di precisare alcuni principi in ordine allâ??applicazione dellâ??istituto richiamato nel titolo.

In primo luogo conferma che â?? la compensatio lucri cum damnoâ?• Ã" unâ??eccezione in senso lato, vale a dire non lâ??adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine allâ??esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed Ã", come tale, rilevabile anche dâ??ufficio dal giudice, il quale, per determinare lâ??esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dellâ??acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizioâ??.

La citata compensazione perÃ²: â??non puÃ² operare **qualora la somma non sia stata corrisposta e tantomeno sia determinata o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare** per cui, mancando la prova della somma esattamente versata o da versare â?? prova da porre a carico di chi eccepisce la compensazione â?? questâ??ultima non puÃ² avere luogoâ??.

A mitigare il richiamato principio la Corte di Cassazione riconosce che â??il giudice di merito può sul punto anche avvalersi del potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, in specie quando la percezione dellâ??indennizzo non sia negataâ??. Nella fattispecie in esame, infatti la parte ricorrente non aveva negato tale percezione, osservando semplicemente che il Ministero (si trattava dellâ??indennizzo ex lege n. 210/92) non avesse ottemperato al proprio onere né di allegazione né probatorio. Quindi ai fini della esatta quantificazione dellâ??indennizzo percepito e percipiendo il giudice può legittimamente avvalersi infatti â?? sia che lâ??eccezione sia formulata ad istanza di parte, sia se la questione della compensatio sia rilevata dâ??ufficio â?? dei suoi poteri officiosi, ed in particolare della acquisizione di informazioni presso le competenti articolazioni amministrative, e ciò al fine di inibire unâ??ingiustificata locupletazione che risulti certa, sia pure non nella sua misura, e come tale non legittimamente validabile.

Categoria



1. Focus giuridico

Data di creazione 10 Lug 2024